

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XCII
n. 4

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA) IN MATERIA DI INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE

(Anno 2019)

(Articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

**Presentata dal Presidente dell'Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)**

(CORALI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 16 dicembre 2020
—————



RELAZIONE AL PARLAMENTO

SULLA GESTIONE

DELLE GARANZIE

ESERCIZIO 2019

AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 5 TER.
DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 102



SOMMARIO

Parte 1: Premessa	2
I. Attività di garanzia sussidiaria	2
II. Attività di garanzia diretta	3
III. Garanzia di portafoglio	5
Parte 2: Attività di garanzia sussidiaria.....	5
I. Nuove garanzie rilasciate.....	5
II. Garanzie liquidate.....	5
III. Recuperi successivi alla liquidazione della perdita.....	8
IV. Massa garantita	9
A. Valore della massa garantita	9
V. Valutazioni attuariali.....	13
Parte 3: Attività di garanzia diretta	14
I. Impegni di garanzia diretta.....	14
II. Stato delle richieste	15
A. Difficoltà di pagamento e richieste di liquidazione	17
III. Garanzia di Portafoglio (<i>Tranched Cover</i>).....	17
IV. Convenzioni ed Accordi	18
A. Fondi agevolativi.....	18
B. Accordi e Convenzioni	20
ALLEGATO 1	23
Composizione della massa garantita – livelli e classi	23
Criterio di valutazione degli importi iscritti nella massa garantita – variazioni rispetto al precedente esercizio.....	24



Parte 1: Premessa

L'ISMEA, come noto, svolge attività di supporto al credito in favore di imprese operanti nel settore agricolo mediante la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti bancari ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 s.m.i. (garanzie dirette) e all'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (garanzia mutualistica).

In particolare, l'intervento di Ismea si esplica nella fornitura alle banche di un sistema di garanzie sussidiarie, ad integrazione di quelle che già assistono le operazioni di credito, con lo scopo di contribuire al ripianamento delle perdite che le banche abbiano eventualmente sofferto dopo l'escussione delle garanzie primarie. In aggiunta alla garanzia sussidiaria, Ismea ha sviluppato un sistema di garanzie dirette che proteggono direttamente l'istituto di credito dal rischio di default per la quota del finanziamento garantita.

I. Attività di garanzia sussidiaria

La garanzia sussidiaria è di tipo mutualistico e sorge automaticamente ed obbligatoriamente per ogni operazione di credito agrario – così come definito dall'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) – che presenti i requisiti oggettivi e soggettivi a tal fine previsti dai decreti che ne applicano l'operatività.

Sono garantiti anche i finanziamenti di durata non superiore a diciotto mesi (breve termine) ma solamente se fruente di una contribuzione pubblica in conto interessi od in conto capitale.

L'ammontare delle esposizioni complessivamente garantito dalla garanzia mutualistica al 2019, si attesta attorno ai 15,7 miliardi di euro (15,3 miliardi di euro nel 2018).

La garanzia mutualistica protegge la banca per una misura pari al 55% della perdita accertata. Fanno eccezione le operazioni di durata superiore a sessanta mesi, destinate agli investimenti, che sono garantite nella misura del 75% della perdita.

I finanziamenti a medio-lungo termine sono garantiti con un massimale di importo pari ad 1,55 milioni di euro, per i finanziamenti a breve termine, il massimale si riduce a 775 mila euro. A fronte della garanzia, che riveste carattere di obbligatorietà, l'impresa è tenuta al pagamento della commissione di garanzia.



È altresì dovuta (a carico della banca) una commissione *una tantum* pari allo 0,05% dell'importo erogato, a titolo di contributo spese amministrative. L'aliquota anzidetta si eleva per un anno allo 0,15% nel caso di banche che, nell'anno precedente, abbiano maturato un saldo negativo tra commissioni versate e garanzie incassate.

La garanzia è liquidata alla conclusione delle procedure attivate dalla banca per l'escussione della garanzia primaria. Essa infatti riveste carattere di sussidiarietà e per questo si differenzia dalla garanzia diretta.

La garanzia mutualistica consente alle banche di mitigare il rischio di portafoglio e di limitare le perdite derivanti dalle esposizioni nel settore agricolo.

II. Attività di garanzia diretta

L'attività di prestazione di garanzie dirette è attualmente disciplinata dal Decreto del 22 marzo 2011 emanato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entrato in vigore il 6 aprile 2012 con l'approvazione del testo delle Istruzioni Applicative.

L'attività di rilascio della garanzia a prima richiesta è stata autorizzata come regime di non aiuto dalla Commissione Europea che, con decisione del 11/03/2013 C (2013) 1427 finale, ha approvato il metodo di calcolo per il rilascio delle garanzie dirette comunicando di non sollevare obiezioni nei confronti della misura Aiuto N. SA.35660 (2010/N), notificata da ISMEA, in quanto la stessa non costituisce un aiuto di Stato.

Nel corso dell'esercizio 2019 è stata notificata una variazione del metodo di calcolo per la quantificazione delle commissioni di garanzia a condizioni di mercato, ricollegata all'utilizzo di un nuovo modello di rating. Con decisione C (2019) 7076 del 30 settembre 2019, la Commissione europea ha concluso che la modifica notificata riflette le condizioni di mercato e non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. La nuova metodologia è applicata a partire dal 2020.

Essendo un regime di non aiuto a fronte di ciascuna garanzia rilasciata, l'impresa garantita è tenuta al pagamento di una commissione di garanzia finalizzata alla copertura del rischio e del premio di rischio, nonché alla partecipazione alle spese amministrative. La quota di commissione di



garanzia destinata alla copertura del rischio (commissione di rischio) è commisurata alla rischiosità rilevata in capo all'impresa richiedente ed alle caratteristiche dell'operazione da garantire.

Il premio di rischio rappresenta la remunerazione da riconoscere allo Stato in relazione al patrimonio impegnato per ciascuna operazione e, in base a quanto stabilito dalla Commissione Europea con Comunicazione 2008/C 155/02, deve essere fissato in misura almeno pari a 400 punti base del capitale che il Garante è tenuto ad accantonare a fronte degli impegni di garanzia assunti.

La quota di commissione di garanzia destinata alla partecipazione alle spese amministrative è definita annualmente dal Garante e attualmente è pari allo 0,13% dell'importo garantito.

A fronte degli impegni assunti per garanzia a prima richiesta dall'Ismea, sussiste una garanzia di ultima istanza da parte dello Stato, regolamentata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) del 24 marzo 2006.

Per tale ragione, le banche, in conformità al parere rilasciato dalla Banca d'Italia con lettera 27 giugno 2007, sono autorizzate a ponderare a zero il patrimonio di vigilanza per la quota di finanziamento garantita a prima richiesta dall'ISMEA ed a considerare a zero la medesima quota ai fini della concentrazione del rischio.

Le forme di garanzia disciplinate dal predetto D.M. del 22 marzo 2011 sono le seguenti:

- a) fideiussioni;
- b) controgaranzie e cogaranzie;
- c) garanzie a fronte di transazioni commerciali;
- d) garanzie a fronte di portafogli di finanziamenti.

Sono assistibili dalla cogaranzia le garanzie rilasciate da Confidi che abbiano stipulato apposita convenzione con il Garante.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, è stata autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per la concessione da parte di ISMEA di garanzie dirette. In particolare, la garanzia può essere concessa a titolo gratuito, nel limite di 15.000,00 euro di costo e comunque nel rispetto dei massimali stabiliti dal Reg. (UE) n. 1407/2013 e dal Reg. (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019.



III. Garanzia di portafoglio

La garanzia di portafoglio copre una quota (non superiore all'80%) delle prime perdite registrate su un portafoglio di finanziamenti erogati da una singola banca, nel limite massimo del 6% del portafoglio stesso. Tale strumento consente di accrescere l'effetto moltiplicatore delle risorse finanziarie del Fondo di garanzia e, quindi, di aumentare il volume di credito erogato a favore delle imprese agricole a parità di impegni per garanzie rilasciate.

Parte 2: Attività di garanzia sussidiaria

I. Nuove garanzie rilasciate

Nel corso del 2019, sono state segnalate 18.949 (20.556 nel 2018) nuove operazioni assoggettate a garanzia sussidiaria per un ammontare complessivamente garantito pari a 1,9 miliardi di euro (2,1 miliardi di euro nel 2018). Tali nuove operazioni si sono andate a sommare a quelle già garantite negli anni precedenti, sicché il totale delle garanzie in essere a tutto il 2019 ammonta a circa 15,7 miliardi di Euro.

Le commissioni per garanzia sussidiaria, a carico delle imprese, incassate da ISMEA nel corso del 2019 ammontano a circa 11,2 milioni di euro (12 milioni di euro nel 2018). L'importo medio garantito risulta pari a 99.500 euro circa (102.770 euro nel 2018).


II. Garanzie liquidate

Dal punto di vista delle liquidazioni delle garanzie per le operazioni in default, nel 2019, sono stati liquidati complessivamente 6,6 milioni di Euro a fronte di 28 richieste di garanzia deliberate favorevolmente.

Poiché gli importi liquidati in ciascun esercizio riguardano perdite dovute a finanziamenti posti in essere in anni precedenti, nel grafico che segue, si illustra la distribuzione per anno di erogazione delle operazioni per le quali ISMEA ha liquidato una perdita nel 2019.



Distribuzione dei pagamenti del 2019 per anno di erogazione e durata dell'operazione



Nella tabella che segue si illustra, a far tempo dal 1992, il confronto tra le commissioni complessivamente incassate per ciascun anno e le perdite complessivamente liquidate a tutto il 2019, ripartite sulla base dell'anno di erogazione del finanziamento sottostante. Si evidenzia che l'importo delle Trattenute Operatore anno 2019, per circa 11,2 milioni di euro, tiene conto delle ristrutturazioni e delle nuove segnalazioni pervenute dopo l'approvazione del bilancio di riferimento.



AnnoRiferimento	TrattenutaOperatore	ImportoLiquidato	Differenza
1992	8.735.022,21	16.018.060,98	- 7.283.038,77
1993	8.035.155,30	8.545.304,18	- 510.148,88
1994	6.764.833,46	5.010.200,49	1.754.632,97
1995	6.540.976,64	2.645.237,88	3.895.738,76
1996	6941193,35	1.311.953,66	5.629.239,69
1997	9.842.759,07	211.223,94	9.631.535,13
1998	7.647.423,82	365.964,80	7.281.459,02
1999	6.207.132,84	239.786,23	5.967.346,61
2000	4.923.150,35	1.486.322,29	3.436.828,06
2001	4.503.192,82	804.228,65	3.698.964,17
2002	4.692.520,89	1.800.512,70	2.892.008,19
2003	5.453.341,55	2.265.396,50	3.187.945,05
2004	6.683.680,98	1.471.184,80	5.212.496,18
2005	6.896.417,25	1.093.847,84	5.802.569,41
2006	7.728.112,23	385.269,96	7.342.842,27
2007	7.407.497,26	1.808.789,56	5.598.707,70
2008	7.226.493,41	252.384,58	6.974.108,83
2009	6.929.147,92	241.638,89	6.687.509,03
2010	8.318.356,75	239.803,27	8.078.553,48
2011	7.221.025,58		7.221.025,58
2012	5.625.475,90	252.276,48	5.373.199,42
2013	11.075.619,85	155.105,45	10.920.514,40
2014	10.925.973,18		10.925.973,18
2015	12.356.340,85		12.356.340,85
2016	12.029.562,50		12.029.562,50
2017	12.531.617,70		12.531.617,70
2018	12.132.628,69		12.132.628,69
2019	11.195.637,45		11.195.637,45

Gli unici anni in cui le sole commissioni di garanzia non risultano sufficienti a fronteggiare la rischiosità sono ancora i soli 1992 e 1993.

In sostanza, come rilevato anche in precedenza, le sole generazioni che hanno prodotto un saldo (differenza tra commissioni di garanzia e perdite liquidate) negativo sono quelle del 1992 e del 1993.



Il 1992 ha iniziato ad evidenziare un saldo negativo sin dal 1998, vale a dire dopo sei anni dalla chiusura della generazione, mentre il 1993 ha iniziato ad evidenziare un saldo in negativo nel 2005 vale a dire dopo dodici anni dalla chiusura della generazione.

Le altre generazioni (dal 1994 in poi) non hanno ancora manifestato alcuna tendenza a valori negativi con riferimento al loro saldo.

Per le generazioni più recenti rispetto al 1992, la rischiosità espressa si è ridotta sensibilmente.

III. Recuperi successivi alla liquidazione della perdita

Nel corso del 2019, ISMEA non ha incassato somme a titolo di recuperi su posizioni già liquidate per garanzia sussidiaria (Euro 346 mila circa nel 2018).

Dopo l'intervento in via sussidiaria del garante, le banche devono proseguire le azioni di recupero contro il debitore, ed i suoi eventuali garanti, anche per il ristoro dell'importo liquidato dal garante stesso.

La differenza rispetto al 2018 dipende dalla particolare erraticità dei risultati dei recuperi, dovuta principalmente:

- al fatto che Ismea interviene quale garante sussidiario e cioè dopo l'avvenuta escussione delle garanzie offerte dal debitore principale. Il momento del recupero va dunque a colpire aziende già assoggettate a precedenti esecuzioni e pertanto, presumibilmente, non più intestatarie di beni utilmente aggredibili;
- alla progressiva riduzione dei pagamenti intervenuta nel corso del tempo che – conseguentemente – riduce i presupposti su cui basarsi per i recuperi stessi. Negli ultimi anni si sono infatti ridotti gli interventi del garante per finanziamenti a breve o medio termine che sono proprio quei finanziamenti per i quali è più probabile conseguire un recupero ulteriore dopo l'attivazione della garanzia sussidiaria;
- all'elevato tempo che intercorre tra il default del finanziamento, la conseguente procedura della banca per l'escussione delle garanzie, la liquidazione della garanzia sussidiaria da parte di ISMEA e quindi l'avvio dell'iter di recupero.



IV. Massa garantita

La massa garantita rappresenta gli impegni complessivi di ISMEA per garanzia sussidiaria alla chiusura dell'esercizio.

Ai fini di una migliore comprensione dei valori che la compongono, la massa garantita è tradizionalmente distinta, anche avendo presente la particolare natura di garante sussidiario di ISMEA, in tre livelli di rischio, dove il livello 1 rappresenta il rischio minore.

La composizione della massa garantita per livelli e classi, ed i criteri di valutazione per la sua determinazione sono riportati nell'allegato 1.

A. Valore della massa garantita

24.743.274,49	956
962.214.899,30	4.665
641.232.306,67	2.994
5.922.122.849,73	25.480
7.524.710.233,95	94.820
<hr/>	
63.257.298,03	504
52.142.932,20	205
142.681.167,01	694
48.230.623,94	176
251.998.238,83	857
36.281.980,52	158
<hr/>	
17.844.471,26	57
4.638.337,14	19
4.773.815,31	30
3.342.027,50	9
8.681.458,74	29
509.506,24	5
<hr/>	
Totale complessivo	249.046.151,23
	1.018



Complessivamente, la massa garantita di ISMEA a tutto il 2019, ammonta a complessivi 15,7 miliardi di euro (15,3 miliardi di euro nel 2018). La composizione della massa garantita 2019, sulla base della suddivisione in livelli e classi, è riportata nella tabella che segue.

Le variazioni, intervenute nella massa garantita, espongono un incremento dei valori iscritti nel primo livello e una diminuzione nel secondo livello. Per quanto riguarda il terzo livello i valori risultano in linea con quelli del precedente esercizio.




livello	2003	2001	2002	2003	2004	2005	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.138	916	755	605	491	394	308	232	178	128	74	62	55	47	42	39	29	29	29	25
3	4.390	5.230	5.585	5.790	5.951	6.370	4.459	3.670	3.417	2.989	2.660	2.438	2.164	1.891	1.547	1.737	1.390	1.173	1.057	962
4	-	-	-	-	503	2.907	2.451	2.402	2.343	2.016	1.403	1.361	1.330	1.251	1.169	1.062	664	661	654	641
5	-	-	-	-	593	2.907	1.175	2.781	4.281	4.167	6.837	7.229	8.281	7.653	7.378	7.318	6.376	6.441	6.124	5.922
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.070	2.644	4.440	5.205	6.708	7.525	-
Finanziamenti in essere	5.659	6.146	6.341	6.933	6.945	8.571	3.934	9.385	10.584	9.321	10.985	11.930	11.928	11.672	12.580	13.048	12.893	13.209	14.572	15.075
1	666	663	627	527	520	591	408	377	340	322	308	260	208	198	171	124	125	96	81	63
2	235	241	244	266	270	243	253	245	203	193	189	177	130	151	97	80	65	69	74	52
3	9	19	31	50	66	125	88	107	125	136	158	165	171	174	177	173	173	160	159	143
4	-	-	-	-	-	-	1	4	12	21	36	46	54	68	77	82	54	54	86	48
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	48	77	121	165	168	234	268	237	252
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	19	11	11	36
Precedute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Precedute in corso	910	923	903	843	856	957	750	733	679	675	722	699	640	712	677	631	665	656	648	595
3	0	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	56	25	59	45	32	52	66	58	101	100	88	44	57	45	39	33	31	11	21	18
2	12	16	16	14	10	21	21	21	23	21	6	4	4	3	17	11	4	3	5	5
3	1	1	1	1	1	2	4	3	5	3	3	5	4	5	6	5	5	6	4	5
4	12	16	16	14	10	21	21	21	23	21	1	1	1	1	2	1	-	-	2	3
5	1	1	1	1	1	2	4	3	5	5	1	1	1	1	1	1	3	3	7	9
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Richieste garantite	75	42	70	60	43	75	91	106	128	126	99	51	68	55	53	53	43	25	40	40
Totale complessivo	6.684	7.111	7.316	7.298	7.843	9.703	9.225	10.224	10.992	10.122	11.816	12.940	12.536	12.699	13.922	13.732	13.002	13.894	15.260	15.709



In merito alla tabella (importi indicati in €. 000) che precede si segnalano i seguenti aspetti:

- aumenta il valore della massa per il livello 1. Il progressivo aumento della durata delle operazioni compensa la progressiva diminuzione delle nuove erogazioni determinando un aumento di questo valore;
- relativamente al livello 2, si segnala una diminuzione dei valori registrati dal sistema;
- con riferimento al livello 3, si registra una attestazione del dato.

Dal punto di vista della *qualità* del portafoglio garantito in via sussidiaria, si riporta di seguito un grafico che illustra l'andamento della composizione (distinta sulla base dei tre livelli di rischio) della massa garantita Ismea dal 2002 al 2019.





La dimensione delle bolle (ciascuna delle quali esprime la massa garantita per uno specifico anno) descritte nel grafico, rappresenta in percentuale, la *presenza di richieste giacenti* nella massa garantita di ISMEA.

La posizione delle bolle indica (in verticale) la presenza di *procedure esecutive in essere* e (in orizzontale) la presenza di *finanziamenti in regolare ammortamento*.

Nel caso dell'esercizio 2019, si vede che la bolla ha una dimensione leggermente diminuita, una posizione poco più a destra sull'asse orizzontale e tutto questo lascia intendere un aumento (in termini di composizione di portafoglio) dei finanziamenti *in bonis* e una leggera diminuzione dei finanziamenti problematici (procedure esecutive).

V. Valutazioni attuariali

Il sistema della garanzia mutualistica poggia sull'autofinanziamento ed è impostato in modo tale da costituire le risorse necessarie per fronteggiare il rischio in ingresso.

Alle somme per commissioni di garanzia mutualistica (che per il 2019 ammontano a circa 12,3 milioni di euro), si aggiunge il risultato positivo della gestione finanziaria che nell'anno 2019, ammonta a circa 3,4 milioni di euro (al lordo delle imposte). Si segnala che tale ultimo importo è fortemente dipendente dalla situazione dei tassi di mercato che ne influenzano il valore complessivo.

A fronte dei rischi sopra indicati per complessivi 15,7 miliardi di Euro (di cui 15 miliardi per operazioni in regolare ammortamento, 594 milioni per operazioni per le quali risultano avviate le procedure esecutive e 39,7 milioni per operazioni per le quali è stata avanzata richiesta di intervento da parte delle banche), sussistono dotazioni finanziarie a presidio per circa 521,3 milioni di euro di cui 13,4 mln di euro di attività finanziarie immediatamente disponibili.

La situazione degli impegni per garanzia sussidiaria è stata sottoposta all'analisi di un attuario incaricato di stimare l'ammontare di perdite che potenzialmente potrebbero verificarsi e che ha confermato la capacità della dotazione finanziaria dedicata a sopperire futuri eventi pregiudizievoli individuando un disavanzo tecnico di 1,4 milioni di euro.

Dallo studio redatto, infatti, emerge che l'ammontare complessivo delle perdite stimate, dovute a fattori esogeni, quali, principalmente, l'andamento dei tassi, per i finanziamenti in essere al 31.12.2019 è pari a 522,7 milioni di euro, con un disavanzo pari a circa 1,4 milioni di euro rispetto alle disponibilità di Ismea pari a circa 521,3 milioni di euro. Pertanto, si è adeguato in tal senso il



fondo rischi dedicato, attraverso un accantonamento supplementare di 1,4 mil, rispetto a quello già effettuato relativo alle commissioni di garanzia.

Ismea procederà comunque ad un attento monitoraggio dell'evoluzione del portafoglio di finanziamenti, in termini di numerosità degli inadempimenti e di costi medi liquidati.

Parte 3: Attività di garanzia diretta

I. Impegni di garanzia diretta

Per quanto riguarda il sistema delle garanzie dirette, a fronte degli impegni assunti, il garante impegna una quota del proprio patrimonio commisurata al valore della garanzia stessa. Una volta impegnato l'intero patrimonio, non si può procedere ad ulteriori rilasci fintanto che non si libera parte del patrimonio. Il patrimonio si libera con il progressivo ammortamento dei finanziamenti garantiti ovvero con la chiusura dell'operazione per perdita (in questo ultimo caso si riduce il fondo rischi nazionale e solo in caso di incapienza di questo fondo, si riduce il patrimonio del garante).

La somma ancora disponibile, per i futuri rilasci in favore di imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, ammonta a complessivi 25,9 milioni di Euro al netto degli impegni complessivi già assunti pari a circa 24,1 milioni di euro.

A partire dall'esercizio 2018, si è provveduto a sottoporre la situazione degli impegni per garanzia diretta e di portafoglio, all'analisi di un attuario incaricato di stimare l'ammontare di perdite che potenzialmente potrebbero verificarsi.

Per quanto riguarda la garanzia diretta, dallo studio redatto emerge che non si rilevano particolari situazioni di criticità relativamente alla congruità, rispetto agli impegni futuri, delle disponibilità finanziarie di ISMEA al 31 Dicembre 2019, pari a 70 milioni di Euro, costituite, oltre che dal patrimonio, anche dal fondo rischi. L'ammontare complessivo delle perdite stimate per i finanziamenti in essere al 31.12.2019 è pari a 22,5 milioni di euro (best estimate).

Pertanto, per quanto riguarda la garanzia diretta, la stima conferma la capacità dell'ente di far fronte ai propri impegni con la dotazione finanziaria dedicata.



Anche per quanto riguarda la garanzia di portafoglio, dallo studio attuariale emerge che non si rilevano particolari criticità relativamente alla congruità, rispetto agli impegni assunti, delle disponibilità finanziarie di ISMEA al 31 Dicembre 2019, pari a 5,86 milioni di euro costituite, oltre che dal patrimonio, anche dal fondo rischi. L'ammontare complessivo delle perdite massime stimate per i finanziamenti in essere al 31.12.2019 è pari a 4,2 milioni di euro.

Si precisa che lo studio si è basato su un limitato periodo di osservazione, ad oggi trascorso rispetto alla durata complessiva della Garanzia, e di conseguenza, su limitate verifiche quantitative.

Pertanto, le evoluzioni delle liquidazioni e degli esborsi scaturenti dall'attivazione della Garanzia saranno soggette a costante verifica e monitoraggio.

Ismea procederà, dunque, ad un attento e continuo monitoraggio dell'evoluzione del portafoglio di finanziamenti, in termini di numerosità degli inadempimenti e di costi medi liquidati.

II. Stato delle richieste


La situazione del portafoglio garanzie alla data del 31 dicembre 2019 è la seguente:

ESITO	Importi Richiesti €
DEFINITE	682.011.199,70
ISTRUITE	11.935.957,00
IN ISTRUTTORIA	3.662.937,34
IN ATTESA DI ACCETTAZIONE	5.396.046,01
IN ATTESA DI EROGAZIONE	21.652.903,03
IN ATTESA DI COMMISSIONE	11.322.805,54
Totale complessivo	735.981.848,62

Il numero delle richieste pervenute nel corso dell'esercizio, espresso per numero di finalità garantite, è di 470 per un totale garantito complessivo sino al 31 dicembre 2019 pari a 735,5 milioni di euro (682,3 milioni di euro nel 2018), mentre le garanzie in essere, cioè quelle per le quali sono state versate le commissioni, espresse per numero di finalità, sono 2919 (2550 nel 2018) per un totale, effettivamente, garantito pari a 344,5 milioni di euro (302,4 nel 2018).




Situazione Richieste



La copertura delle spese, assicurata dalla commissione amministrativa, assume, sulla base delle richieste in essere al 31 dicembre 2019 (2919 operazioni), il seguente sviluppo.

Copertura Spese Amministrative





A. Difficoltà di pagamento e richieste di liquidazione

Stato delle richieste di escussione

A tutto il 2019, si sono registrate complessivamente 250 segnalazioni di inadempimento (espresse in numero di finalità) per complessivi 87,5 milioni di euro circa.

Un'analisi degli inadempimenti rilevati, effettuata dagli uffici mediante acquisizione di informazioni presso le banche interessate, ha evidenziato le seguenti cause di mancato pagamento:

1. attuale congiuntura economica generale negativa, con conseguente calo della domanda e del fatturato;
2. assenza di sistemi adeguati di controllo dei costi, con conseguente scarso contenimento e razionalizzazione delle uscite aziendali;
3. mancanza di liquidità provocata dal ritardo nell'incasso delle fatture emesse, con conseguente eccessivo ricorso all'indebitamento bancario a breve termine;
4. aumento dei crediti inesigibili e conseguenti perdite su crediti commerciali;
5. aumento dei costi medi di produzione, con conseguente difficoltà di collocamento dei prodotti sul mercato a prezzi competitivi;
6. scarsa disponibilità di capitale proprio.

Delle predette 250 segnalazioni di inadempimento (espresse per numero di finalità), 204 si sono trasformate in richieste di escussione della garanzia, per un ammontare complessivo di 66,9 milioni di euro circa.

Di queste, 71 sono state liquidate (per complessivi 23,5 milioni di euro circa), 124 sono state respinte (per complessivi 42 milioni di euro circa) e 9 sono in fase di verifica (per complessivi 1,4 milioni di euro circa).

III. Garanzia di Portafoglio (*Tranched Cover*)

Con riferimento alle attività di rilascio della garanzia di portafoglio, si segnala che ISMEA garantisce due portafogli di finanziamenti, di cui il primo di importo iniziale pari a 171,7 milioni di euro garantito per 8.594.677,15 euro e il secondo di importo iniziale pari a 166,3 milioni di euro garantito per 9.980.744,97 euro.

Al 31 dicembre 2019, a fronte delle garanzie di portafoglio rilasciate, risultano impegnate, a valere sul Fondo patrimoniale destinato al rilascio di garanzie a norma dell'art. 17 commi 2 e 4 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., risorse per complessivi Euro 2.124.475,72.



IV. Convenzioni ed Accordi

A. Fondi agevolativi

Nel 2011 sono state sottoscritte da ISMEA tre convenzioni con il Mipaaf che riguardano la gestione delle attività per favorire l'accesso al credito delle imprese giovanili, delle imprese operanti nel settore oleicolo-oleario e delle imprese operanti nel settore della zootecnia. Le predette convenzioni hanno previsto, tra l'altro, l'assegnazione di risorse da destinare all'abbattimento delle commissioni di garanzia. Dei tre accordi, quello relativo al settore oleicolo-oleario non risulta più operativo, essendo scaduto il 31 dicembre 2017.

Ulteriori fondi agevolativi destinati alla copertura dei costi connessi al rilascio di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, derivano dallo stanziamento delle seguenti risorse:

- 1,5 milioni di euro, in attuazione dell'art.21 del D.L. 17 ottobre 2016 n.189 convertito con modificazioni dalla L. 229 del 15 dicembre 2016;
- 30 milioni di euro, in attuazione di quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, in favore di tutte le imprese agricole;
- 30 milioni di euro, in attuazione dell'art. 41 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301), rubricato "Fondo di garanzia PMI", al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative.

Nel 2019 i fondi agevolativi attivi a disposizione di ISMEA sono stati i seguenti:

- **FONDO GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI:** destinato ai giovani imprenditori, anche in forma associata, di cui al Regolamento CE n. 1698/2005 e agli articoli 1 e 2 della Legge 441/98 titolari di imprese per lo svolgimento di attività agricole che rientrano nell'ambito di applicazione del Reg. UE n. 1408/2013 come modificato dal Reg. UE n. 316/2019 (scadenza misura: 31 dicembre 2020);
- **FONDO SETTORE ZOOTECNIA:** destinato agli imprenditori agricoli, le Cooperative agricole e loro Consorzi, le società agricole (semplici e di capitali) operanti in via prevalente nel settore



zootecnico che rientrano nell'ambito di applicazione del Reg. UE n. 1408/2013 come modificato dal Reg. UE n. 316/2019 (scadenza misura: 31 dicembre 2019);

- FONDO ex Art. 13, comma 2, D.L. 193/2016: destinato a tutte le imprese agricole, sia quelle rientranti nell'ambito di applicazione del Reg. 1408/2013, come modificato dal Reg. UE n. 316/2019, che quelle rientranti nell'ambito di applicazione del Reg. UE n. 1407/2013;
- FONDO SISMA 2016: destinato alle imprese agricole ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, che rientrano nell'ambito di applicazione del Reg. UE n. 1408/2013 come modificato dal Reg. UE n. 316/2019.

Per quanto riguarda il Fondo di cui all'art. 41 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, lo stesso verrà attivato non appena saranno versate le risorse assegnate ad Ismea.

Attraverso l'utilizzo dei predetti fondi, la garanzia è concessa a titolo gratuito nel limite di 20.000,00 euro di costo, ovvero di 15.000,00 euro nel caso del Fondo ex art. 13 del D.L. 193/016, e comunque nel rispetto dei massimali stabiliti dal Reg. (UE) n. 1407/2013 e dal Reg. (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019 della Commissione in materia di aiuti "de minimis".

Quanto al "Fondo giovani imprenditori agricoli" alla fine dell'esercizio, risultano liquidate, anche attraverso più concessioni, n. 551 richieste di contributo; pertanto lo stato di utilizzo delle risorse a disposizione risulta come segue:

Descrizione	Importo
FONDO INIZIALE	4.695.583,00
Contributi concessi	(3.020.082,38)
Ridimensionamento Decreto Sisma 24 agosto 2016	(1.500.000,00)
FONDO RESIDUO AL 31/12/19	175.500,62

In merito si fa presente che l'art.21 del D. L. 17 ottobre 2016 n.189 convertito con modificazioni dalla L. 229 del 15 dicembre 2016, ha disposto un ridimensionamento di tale fondo ed il trasferimento di Euro 1.500.000 ad un fondo destinato alle imprese ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismatici verificatisi dal 24 agosto 2016, c.d. Fondo Sisma 2016, per l'abbattimento dell'intero importo delle commissioni di garanzia. Tale ultimo fondo risulta allo stato attuale inutilizzato.



Quanto al “Fondo aziende settore zootecnico” alla fine dell’esercizio, risultano liquidate, anche attraverso più concessioni, n. 259 richieste di contributo; pertanto lo stato di utilizzo delle risorse a disposizione risulta come segue:

Descrizione	Importo (€)
FONDO INIZIALE	2.900.000,00
Riduzione stanziamento	(900.000,00)
Contributi concessi	(1.404.605,53)
FONDO RESIDUO AL 31/12/19	595.394,47

In merito alle risorse stanziare dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, alla fine dell’esercizio, risultano liquidate n. 333 richieste di contributo; pertanto lo stato di utilizzo delle risorse a disposizione risulta come segue:

Descrizione	Importo
FONDO INIZIALE	30.000.000,00
Contributi concessi	(2.195.460,10)
FONDO RESIDUO AL 31/12/19	27.804.539,90

B. Accordi e Convenzioni

Accordi PSR 2007/2013

I Regolamenti unionali che hanno disciplinato la Politica di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, avevano previsto che gli aiuti erogati nei PSR potessero essere concessi, oltre che nella forma tradizionale di contributi a fondo perduto, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di ingegneria finanziaria, tra cui i fondi di garanzia.

A fronte di ciò, alcune Regioni (Molise, Sicilia, Campania, Basilicata, Lazio e Puglia) avevano dato corso agli interventi previsti nei PSR per il cofinanziamento del fondo di garanzia ISMEA, mediante stanziamento e successivo versamento di somme, a valere sulle singole misure di aiuto.

Scaduti gli interventi, la Commissione Europea con Decisione C (2015) 1399 del 5 marzo 2015, ha approvato gli orientamenti in merito alla chiusura dei programmi di sviluppo rurale e sulla base di tali previsioni, è stata determinata la spesa rendicontabile.

In particolare:

- per le garanzie che possono essere considerate chiuse (garanzie estinte per escussione da parte delle banche ovvero per l’integrale rimborso del finanziamento da parte del



beneficiario), è considerato spesa ammissibile l'intero valore nominale delle garanzie rilasciate; o per le garanzie ancora aperte (importi garantiti relativi a finanziamenti o quote di finanziamento non ancora rimborsati dal beneficiario), costituisce spesa ammissibile:

- o la quota del valore nominale della garanzia estinta per effetto del parziale rimborso del sottostante finanziamento bancario;
- o l'importo delle somme destinate a coprire il rischio relativo alle garanzie impegnate e non ancora estinte. Si tratta di una percentuale del totale delle garanzie in essere sufficiente a coprire il rischio di "perdita futura".

Lo stato delle risorse regionali, al momento della rendicontazione avvenuta nel 2015, era il seguente:

REGIONE	MISURA	RISORSE VERSATE	CAPITALE RESTITUITO	CAPITALE RESIDUO RENDICONTATO
MOLISE	121	1.050.000,00	583.405,75	466.594,25
BASILICATA	121	3.000.000,00	2.978.400,00	21.600,00
BASILICATA	311	2.590.000,00	2.273.941,75	316.058,25
CAMPANIA	121	500.000,00	-	500.000,00
LAZIO	121	2.000.000,00	1.817.224,10	182.775,90
LAZIO	311	500.000,00	430.000,00	70.000,00
SICILIA	121	31.833.333,00	30.252.855,43	1.580.477,57
SICILIA	311	2.929.166,99	2.880.534,02	48.632,97
PUGLIA	112	3.000.000,00	2.613.680,23	386.319,77
PUGLIA	121	1.000.000,00	-	1.000.000,00
PUGLIA	123	1.000.000,00	771.008,56	228.991,44

Nel mese di ottobre 2019 la Regione Campania ha inoltrato richiesta di retrocessione delle risorse disponibili tra quelle a suo tempo destinate a fondo di Garanzia – misura 121.

La stessa ha precisato che le somme retrocesse saranno destinate all'attuazione di un programma di azione e comunicazione sugli strumenti per la gestione del rischio.

L'importo restituito alla Regione ammonta a Euro 391.125,47 quale quota capitale, oltre interessi maturati.

Pertanto, rispetto ai 500.000 euro rendicontati per la misura, evidenziati nella precedente tabella, risultano ancora in capo a Ismea, in quanto impegnati, Euro 108.874,53.



Accordi con regioni extra PSR e confidi

Risulta definito, con la Regione Sardegna, un accordo non legato ai PSR.

In particolare, la predetta convenzione prevede il cofinanziamento paritetico del Fondo di Garanzia Nazionale da parte della Regione stessa, per un importo pari a Euro 3.750.000. Si precisa che le risorse versate costituiscono patrimonio segregato per il rilascio di garanzie sul territorio regionale.



ALLEGATO 1

Composizione della massa garantita – livelli e classi

Il primo livello di rischio accoglie i valori dei finanziamenti in essere per i quali non sono pervenute dalle banche corrispondenti segnalazioni di avvii delle azioni esecutive per il recupero delle garanzie primarie.

Si tratta, quindi, della parte di massa garantita che riguarda i finanziamenti in regolare ammortamento.

Nel primo livello di rischio si includono i finanziamenti per i quali sono stati comunicati, da parte delle banche, avvii di atti per il recupero coattivo delle garanzie primarie. Si tratta quindi di finanziamenti per i quali sono intervenute difficoltà di pagamento tali da giustificare un ricorso, da parte delle banche, ad azioni legali per il rientro della posizione.

Nel secondo livello di rischio sono inseriti solamente i finanziamenti per i quali le azioni di recupero da parte delle banche risultano ad Ismea come ancora in corso. Le procedure esecutive che, in un modo o nell'altro, si sono concluse, non sono iscritte in questo livello di rischio.

Nel terzo livello di rischio sono iscritti i finanziamenti per i quali è pervenuta, da parte delle banche corrispondenti, una richiesta di intervento per copertura di perdita. Si tratta dei finanziamenti per i quali le procedure esecutive sono state avviate e concluse da parte delle banche con una anche parziale perdita sul credito recuperando.

Per tali finanziamenti si attiverà il pagamento della garanzia sussidiaria non appena verificata da parte degli uffici del garante la completezza della documentazione e delle notizie nonché la corrispondenza della operazione alle condizioni previste dalla normativa che regola il funzionamento del garante stesso.

Inoltre, al fine di disporre di informazioni maggiormente dettagliate, i tre livelli di massa garantita sopra indicati sono a loro volta distinti in cinque classi di rischio in relazione all'epoca di erogazione o di delibera del finanziamento originario:

- ✓ prima classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) erogati fino a tutto il 1991;
- ✓ seconda classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) erogati dal 1992 e deliberati fino a tutto il 19 dicembre 1996;
- ✓ terza classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) deliberati dal 20 dicembre 1996;
- ✓ quarta classe di rischio: finanziamenti deliberati dal 15 settembre 2004;
- ✓ quinta classe di rischio: finanziamenti deliberati a far tempo dal 15 marzo 2006;



- ✓ sesta classe di rischio: finanziamenti deliberati a far tempo dal 1 gennaio 2013.

Criterio di valutazione degli importi iscritti nella massa garantita – variazioni rispetto al precedente esercizio

Ai fini della quantificazione degli importi da iscrivere nella massa garantita, il garante ha individuato il seguente criterio.

- ✓ Primo livello di rischio:
 - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua il debito residuo di ciascun finanziamento sulla base di un piano di ammortamento stimato avendo presenti il tasso medio di mercato e la durata in anni dell'operazione. L'importo che ne deriva è iscritto nella massa garantita di Ismea;
 - ✓ terza, quarta, quinta e sesta classe di rischio: si individua – per ciascun finanziamento – l'importo originariamente garantito e lo si abbatta della percentuale di garanzia prevista dalle norme in vigore all'epoca dell'erogazione dello stesso. l'importo così ottenuto è iscritto nella massa garantita Ismea;
- ✓ Secondo livello di rischio:
 - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua – per ciascuna procedura esecutiva che risulta ancora in essere – l'ammontare che la banca ha segnalato come oggetto di recupero in sede di avvio degli atti esecutivi e lo si iscrive nella massa garantita di Ismea;
 - ✓ terza, quarta, quinta e sesta classe di rischio: si adotta il medesimo criterio utilizzato per le stesse classi di rischio con riferimento al primo livello di rischio;
- ✓ Terzo livello di rischio:
 - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua – per ciascuna richiesta di rimborso in attesa di istruttoria o di determinazione da parte dell'Organo deliberante di Ismea – l'ammontare che la banca ha richiesto (o che nel frattempo gli uffici ISMEA hanno ricalcolato) a titolo di pagamento di garanzia sussidiaria e lo si iscrive nella massa garantita di Ismea;
 - ✓ terza, quarta, quinta e sesta classe di rischio: si adotta il medesimo criterio utilizzato per le stesse classi di rischio con riferimento al primo livello di rischio.

Il criterio di calcolo è stato differenziato tra le prime due classi e le altre quattro in relazione alle diverse modalità di calcolo della perdita a carico di Ismea previste dalla normativa in vigore dal 20 dicembre 1996 in poi.



La normativa precedente a tale data prescriveva infatti che il garante sussidiario intervenisse per una determinata percentuale della perdita quantificata alla conclusione delle azioni esecutive, senza prevedere alcun limite al riguardo.

Diversamente, i regolamenti che si sono succeduti dal 20 dicembre 1996 in poi hanno introdotto un limite di importo all'esborso del garante quantificato applicando la percentuale di garanzia (differenziato sulla base delle caratteristiche dei finanziamenti) all'importo originariamente garantito.


In relazione a ciò, mentre per i finanziamenti di prima e seconda classe è solo possibile stimare un importo di riferimento a titolo di perdita, nel caso delle operazioni di terza, quarta, quinta e sesta classe, è possibile individuare con esattezza il massimo importo che il garante potrà essere chiamato a liquidare in caso di attivazione della garanzia sussidiaria.

Tale differenziazione nel criterio di calcolo è stata introdotta a partire dall'esercizio 2006. In relazione a ciò, mentre per le operazioni di prima e seconda classe di rischio il criterio di quantificazione dell'importo da iscrivere nella massa garantita non subisce modifiche rispetto al passato, nel caso delle operazioni di terza, quarta, quinta e sesta classe di rischio, il nuovo criterio adottato prevede l'iscrizione sempre e comunque del massimo importo che la banca potrebbe chiedere a titolo di garanzia sussidiaria.

Tale nuovo criterio, adottabile – come illustrato – solamente nel caso di *nuove* operazioni, consente pertanto di applicare con certezza il principio di massima prudenza nella quantificazione del rischio incombente sul garante.

Segreteria Gabinetto Presidente

Da: Per conto di: segretariatogenerale@pec.senato.it <posta-certificata@postecert.it>
Inviato: giovedì 17 dicembre 2020 16:20
A: segreteriagabinettopresidente@pec.senato.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: POSTA CERTIFICATA: I: POSTA CERTIFICATA: Protocollo n. 0100869 del 16/12/2020 - COMUNICAZIONE AI SENSI DEL COMMA 5 TER DELL'ART. 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004 N. 102 COME MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 2002
Allegati: postacert.eml (1,37 MB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@postecert.it



Messaggio di posta certificata


Il giorno 17/12/2020 alle ore 16:19:43 (+0100) il messaggio "I: POSTA CERTIFICATA: I: POSTA CERTIFICATA: Protocollo n. 0100869 del 16/12/2020 - COMUNICAZIONE AI SENSI DEL COMMA 5 TER DELL'ART. 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004 N. 102 COME MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 2002" è stato inviato da "segretariatogenerale@pec.senato.it" indirizzato a:

segreteriagabinettopresidente@pec.senato.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 6C83C992.00005381.71491365.5CB75396.posta-certificata@postecert.it

*DOTT. SER
 GUERC*



Segreteria Gabinetto Presidente

Da: amministrazione@pec.senato.it
Inviato: giovedì 17 dicembre 2020 15:39
A: segretariatogenerale@pec.senato.it
Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: Protocollo n. 0100869 del 16/12/2020 - COMUNICAZIONE AI SENSI DEL COMMA 5 TER DELL'ART. 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004 N. 102 COME MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 2005 N. 101
Allegati: Protocollo n. 0100869 del 16/12/2020 - COMUNICAZIONE AI SENSI DEL COMMA ... (1,32 MB); daticert.xml

Da: Per conto di: ismea@pec.ismea.it <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: mercoledì 16 dicembre 2020 17:20
A: amministrazione@pec.senato.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Protocollo n. 0100869 del 16/12/2020 - COMUNICAZIONE AI SENSI DEL COMMA 5 TER DELL'ART. 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004 N. 102 COME MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 2005 N. 101

Messaggio di posta certificata

Il giorno 16/12/2020 alle ore 17:19:51 (+0100) il messaggio "Protocollo n. 0100869 del 16/12/2020 - COMUNICAZIONE AI SENSI DEL COMMA 5 TER DELL'ART. 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004 N. 102 COME MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 2005 N. 101" è stato inviato da "ismae@pec.ismea.it" indirizzato a:

amministrazione@pec.senato.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 920EE3C8.00D88389.6C59C5FF.08A1CE03.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 16/12/2020 at 17:19:51 (+0100) the message "Protocollo n. 0100869 del 16/12/2020 - COMUNICAZIONE AI SENSI DEL COMMA 5 TER DELL'ART. 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004 N. 102 COME MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 2005 N. 101" was sent by "ismae@pec.ismea.it" and addressed to:

amministrazione@pec.senato.it

The original message is attached.

Message ID: 920EE3C8.00D88389.6C59C5FF.08A1CE03.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Segreteria Gabinetto Presidente

Da: ismea@pec.ismea.it
Inviato: mercoledì 16 dicembre 2020 17:20
A: amministrazione@pec.senato.it
Oggetto: Protocollo n. 0100869 del 16/12/2020 - COMUNICAZIONE AI SENSI DEL COMMA 5 TER DELL'ART. 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004 N. 102 COME MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 2005 N. 101
Allegati: 100869_2020.pdf

COMUNICAZIONE AI SENSI DEL COMMA 5 TER DELL'ART. 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004 N. 102 COME MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 2005 N. 101

ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare)

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservati e sono, comunque, destinati esclusivamente alle persone o alle società in indirizzo. La conservazione e/o qualsiasi utilizzo da parte di soggetti non autorizzati è proibito (sia ai sensi dell'art. 616 C.P., che del Regolamento Europeo n. 2016/679). Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo di informarci immediatamente inviando un messaggio all'indirizzo email urp@ismae.it e a quello di provenienza e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. L'indirizzo di posta elettronica da cui è stata inviata la presente comunicazione è aziendale e non personale, qualsiasi comunicazione ivi inviata può essere quindi letta anche da incaricati aziendali diversi dal suo utilizzatore principale.

The information contained in this communication and relative attachments may be confidential and is thus intended exclusively for the addressed persons or companies. The circulation, communication, distribution and/or copying of the information/documents transmitted by any subject other than the addressee or by a subject not explicitly authorized, is prohibited pursuant to art. 616 of the Criminal Code and GDPR 2016/679. If you have received this message by mistake, we kindly request you to inform us immediately by sending a message to urp@ismae.it and to the email address of origin and to proceed to the destruction of the message, deleting it from your system. This communication has been sent from a company electronic mail address and not a personal one. Company officials other than the main user may thus read any communication sent to this address.